

TITOLO I
DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

Articolo 1

Natura della società e denominazione

1. È costituita la società a responsabilità limitata a capitale interamente pubblico "**PONTE SERVIZI S.R.L.**".
2. La società, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'unico socio Bellunum S.r.l., adotta il modello organizzativo in house, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 175/2016.
3. La società, sotto pena di grave irregolarità ex art. 2409 del Codice civile, deve effettuare oltre l'ottanta per cento del fatturato nello svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti oggetto di affidamento a Bellunum S.r.l. (d'ora in poi Bellunum) da parte dell'Ente d'Ambito "Dolomiti" ed eventualmente di altri servizi affidati dai soci di Bellunum. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Articolo 2

Sede

1. La società ha sede in Ponte nelle Alpi (BL). L'organo amministrativo, con l'osservanza delle norme di legge e nel rispetto dell'art. 12 dello Statuto, può istituire sedi secondarie nel territorio della Provincia di Belluno.

Articolo 3

Domiciliazione

1. Il domicilio, l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax del socio per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal Registro delle Imprese.
2. È onere del socio comunicare alla società ogni e qualsiasi loro modifica.
3. A tal fine la società potrà istituire apposito libro, con l'obbligo per l'Organo Amministrativo di tempestivo aggiornamento.

Articolo 4

Oggetto sociale

1. La società è attiva nei servizi pubblici locali e, ai sensi di legge, nelle attività connesse, conseguenti e complementari ed opere ad essi

strumentali, svolgendo principalmente la propria attività nei confronti di Bellunum e dei soci di Bellunum.

2. Più precisamente si occupa di:

a) la gestione dei rifiuti in tutte le sue singole fasi, ossia la raccolta, il trasporto, il recupero, il trattamento, lo smaltimento, il controllo su queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti dopo la chiusura e, ove necessario, la bonifica di aree ed ambienti inquinati e degradati, mediante il loro risanamento, ripristino e ricomposizione; le attività accessorie e funzionali alla stessa gestione dei rifiuti;

b) i servizi relativi alla raccolta differenziata e al recupero, reimpiego e riciclaggio di qualsiasi materiale, nonché la gestione degli imballaggi, dei rifiuti da imballaggio in genere e ogni altro bene durevole;

c) la costruzione e gestione di impianti fissi e di attrezzature mobili per l'esercizio dei servizi di cui sopra, nonché l'applicazione di tecniche di trattamento di rifiuti specifici, ivi compresi i fanghi provenienti da impianti di depurazione delle acque di fognatura;

d) la promozione e/o la realizzazione e/o la gestione di servizi, impianti, processi industriali e tecnologici inerenti allo smaltimento ed al trattamento di rifiuti urbani, speciali, anche pericolosi, nonché la promozione e/o la realizzazione e/o la progettazione e/o la gestione di servizi, processi industriali e tecnologici volti al risparmio energetico attraverso tecniche atte a ridurre i consumi dell'energia;

e) le attività amministrative connesse alla gestione dei rifiuti di cui alla precedente lettera a) e di quelle necessarie per la gestione dei rifiuti speciali, quali la gestione delle banche dati, le attività di informazione, formazione ed educazione ambientale, l'adozione di iniziative finalizzate alla prevenzione della produzione dei rifiuti, l'applicazione e la riscossione della cd. tariffa corrispettiva e, comunque, dell'entrata costituente il corrispettivo del servizio di gestione dei rifiuti, la progettazione di sistemi di raccolta differenziata e di riciclo dei rifiuti;

f) la prestazione di servizi di cui alle lettere precedenti anche a favore di privati produttori di rifiuti speciali, alle condizioni previste dalle norme vigenti, nell'ambito dei servizi affidati;

g) i servizi di gestione, ivi incluse le manutenzioni ordinarie e straordinarie, di parchi e di giardini pubblici e/o di aree a verde attrezzato nonché di aree ad uso pubblico, compresa l'igiene dell'ambiente attraverso attività antiparassitarie, fitosanitarie ed igiene degli ambienti e degli alimenti;

h) manutenzione, ordine e pulizia delle strade e delle cunette, sgombero neve, gestione e manutenzione del verde e arredo urbano, manutenzione

ordinaria e straordinaria della segnaletica;

i) promozione, coordinamento ed attuazione prioritariamente di interventi e servizi per la tutela, la valorizzazione e la salvaguardia dell'ambiente, del suolo e del sottosuolo e delle acque, nonché per il recupero ecologico - nell'ambito delle attività sopra indicate ovvero indipendentemente da esse - di aree ed ambienti inquinati e degradati, mediante il loro risanamento, ripristino e ricomposizione;

j) l'acquisizione e la sperimentazione di nuove tecnologie afferenti alle attività di cui sopra.

3. Rientrano nell'oggetto anche i servizi sopra non espressamente elencati, ma comunque complementari e connessi ai medesimi, anche in relazione a sopraggiunte innovazioni tecnologiche o legislative oltre ad ogni altra utile attività ricompresa nel contesto della gestione e dell'erogazione dei servizi pubblici locali e di servizi strumentali, ai sensi dell'art. 4, c. 4 del D.Lgs. 175/2016, in quanto non riservata dalla legge ad altri soggetti.

4. La società, per uniformare le proprie attività ai principi di economicità, efficienza ed efficacia, può altresì, ai sensi di legge, affidare a terzi singole fasi dell'attività dei servizi pubblici locali ad essa affidati.

5. La società, in via non prevalente e del tutto occasionale, potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari e finanziarie (purché non nei confronti del pubblico), compresa la prestazione di garanzie, ritenute necessarie od utili al perseguimento dell'oggetto sociale.

6. La società è tenuta a realizzare oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato nello svolgimento dei compiti affidati dal socio ed eventualmente dai soci di Bellunum. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite, anche rivolta a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Articolo 5

Durata

1. La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2051 (duemilacinquantuno).

TITOLO II
CAPITALE SOCIALE, QUOTE E SOCI

Articolo 6

Capitale sociale

1. Il capitale sociale è fissato in nominali **Euro 10.000,00 (Euro diecimila)** suddiviso in quote ai sensi di legge.

2. La società potrà aumentare il capitale sociale a titolo oneroso mediante nuovi conferimenti ed a titolo gratuito mediante il passaggio di riserve a capitale.

3. L'aumento di capitale sociale a titolo oneroso potrà avvenire mediante conferimenti in denaro o di beni in natura suscettibili di valutazione economica o di crediti. La delibera di aumento del capitale sociale deve stabilire le modalità del conferimento.

In mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento si intende in denaro.

4. Può assumere e mantenere la qualità di socio esclusivamente Bellunum S.r.l.

Articolo 7

Soggezione ad attività di direzione e coordinamento

1. La società deve indicare la propria soggezione all'attività di direzione e coordinamento dell'unico socio negli atti e nella corrispondenza nonché mediante iscrizione, a cura dell'organo amministrativo, presso il Registro delle imprese.

Articolo 8

Finanziamenti dai soci

1. La società può acquisire dal socio versamenti in conto capitale, o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con il socio, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da atto scritto.

Il tutto nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

2. Il rimborso dei finanziamenti del socio a favore della società, effettuati in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto, oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.

TITOLO III
DECISIONI DEL SOCIO - ASSEMBLEA

Articolo 9

Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dall'Amministratore unico o, se esistente, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, mediante avviso spedito all'unico socio per posta elettronica certificata o lettera raccomandata A.R. almeno otto giorni prima dell'adunanza.
2. L'avviso contiene l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
3. L'adunanza può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché nel territorio della Provincia di Belluno.
4. L'Assemblea è convocata almeno due volte all'anno:
 - per approvare il bilancio dell'esercizio sociale cui si riferisce;
 - per approvare il budget.

Articolo 10

Presidenza dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o, se esistente, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
2. Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della sua costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti è dato conto nel verbale.
3. Il presidente nomina un segretario verbalizzante; ove il verbale debba avere forma di atto pubblico, lo stesso è redatto da un notaio, alla cui designazione provvede il presidente, nel qual caso non si procede alla nomina del segretario.

Articolo 11

Intervento e decisioni dell'unico socio

1. Le decisioni dell'unico sono adottate esclusivamente mediante deliberazione assembleare.
2. L'unico socio può intervenire all'Assemblea in persona del proprio legale rappresentante oppure a mezzo di persona delegata nel rispetto delle norme di legge.
3. Non può essere conferita delega a membro dell'organo amministrativo, dell'organo di controllo e ai dipendenti della società.
4. La delega deve avere forma scritta, deve essere rilasciata per una

singola assemblea e viene allegata al verbale dell'assemblea cui si riferisce.

5. L'Assemblea è regolarmente costituita e delibera, rispettivamente, con la presenza e col voto favorevole dell'unico socio.

6. In ogni caso, la deliberazione assembleare si intende adottata quando ad essa partecipa l'unico socio e l'organo di amministrazione e l'organo di controllo sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

7. Delle deliberazioni dell'Assemblea è redatto apposito verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione, salvo che il verbale venga redatto da un notaio. Il verbale è steso sull'apposito libro della società.

Articolo 12

Competenze dell'assemblea

1. L'Assemblea delibera sulle materie riservate alla competenza dei soci dall'art. 2479, comma 2, del Codice Civile o da altre disposizioni di legge, nonché sugli argomenti sottoposti alla sua approvazione dall'Organo Amministrativo o dall'unico socio. Comunque, l'Assemblea delibera sulle seguenti materie:

- a. modificazioni dello statuto;
- b. decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti sociali;
- c. trasferimento della sede legale, istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- d. aumento del capitale sociale e determinazione dell'eventuale soprapprezzo e delle modalità e termini entro i quali può essere esercitato il diritto di sottoscrizione;
- e. riduzione del capitale sociale;
- f. nomina dell'Amministratore unico o del Consiglio di Amministrazione e determinazione del compenso spettante;
- g. revoca dell'Amministratore unico o dei singoli membri del Consiglio di Amministrazione;
- h. nomina dell'Organo di controllo e determinazione del compenso ad esso spettante;
- i. operazioni di fusione e scissione;
- j. scioglimento della società, nomina del liquidatore e determinazione del relativo compenso;
- k. acquisto e cessione di ramo d'azienda;
- l. approvazione del bilancio e distribuzione degli utili;

- m. indirizzi all'organo di amministrazione in ordine agli obiettivi da perseguire;
- n. linee guida per la redazione dei piani di esercizio della società nonché per la definizione delle caratteristiche dei servizi da rendere;
2. L'Assemblea controlla, con cadenza infra-annuale ed a consuntivo, lo stato di attuazione degli obiettivi fissati per la società, anche sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità.
3. L'Assemblea delibera altresì le seguenti autorizzazioni per il compimento di atti dell'Organo Amministrativo ferma restando la responsabilità di quest'ultimo per gli atti compiuti:
- a. approvazione del budget annuale e dei suoi aggiornamenti;
 - b. conclusione di contratti con i soci di Bellunum, con società da tali soci direttamente o indirettamente controllate o comunque partecipate, e/o con le loro controllanti o comunque con società appartenenti allo stesso gruppo;
 - c. assunzione di nuovi servizi e funzioni, comunque rientranti nell'oggetto sociale;
 - d. partecipazione a gare o formulazioni di offerte;
 - e. acquisti, alienazioni e permuta immobiliari;
 - f. concessione di garanzie;
 - g. effettuazione di operazioni di finanziamento passivo diverse da quelle a breve termine;
 - h. espletamento di procedure di assunzione di personale dipendente a tempo indeterminato.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE

Articolo 13

Organo Amministrativo

1. La società è amministrata da un organo di amministrazione che può essere Amministrazione unico o Consiglio di amministrazione. L'assemblea dei soci, con delibera motivata avuto riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la Società sia amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da 3 a 5 membri.
2. La nomina dell'Organo Amministrativo pluripersonale deve avvenire con modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti e comunque in conformità al disposto del D.P.R. 251/2012. I componenti dell'organo amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti dalla

normativa vigente in materia.

3. Il socio indica il Presidente del Consiglio di amministrazione e il Vice-Presidente, quest'ultimo individuato esclusivamente quale sostituto del Presidente in caso di sua assenza o impedimento e senza attribuzione di compensi aggiuntivi. La sostituzione del presidente da parte del vice presidente dimostra l'assenza o l'impedimento del primo.

4. Si applicano all'Amministratore unico ove compatibili con la natura monocratica, tutte le disposizioni previste per il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14

Durata della carica, revoca, cessazione

1. L'Organo Amministrativo resta in carica per un massimo di tre esercizi e scade in concomitanza alla data di convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. Gli Amministratori sono rinnovabili.

2. L'Organo Amministrativo può essere nominato dall'Assemblea per un periodo più breve ma scade sempre in concomitanza con la data di convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio.

3. Se decadono dal mandato, per qualunque circostanza, la metà dei consiglieri è automaticamente decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione.

4. Gli amministratori restano comunque in carica sino a sostituzione.

5. La cessazione degli amministratori, intervenuta per naturale scadenza, ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo è stato ricostituito.

6. Se per qualsiasi causa, vengono a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti in carica, od anche uno solo di essi, dovranno convocare d'urgenza l'assemblea dei soci per la sostituzione degli amministratori cessati o la nomina di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione.

7. Dal momento del venire meno di uno o più degli amministratori alla data dell'intervenuta delibera assembleare per la nomina, l'amministratore o gli amministratori rimasti in carica provvederanno all'adempimento delle normali operazioni gestionali senza intraprendere alcuna nuova iniziativa.

8. Devono essere autorizzate con decisione del socio le operazioni in cui un amministratore sia in conflitto di interesse con la società.

9. Il domicilio degli amministratori per i loro rapporti con la società è quello che risulta dai libri sociali e che sia comunque stato a tal fine comunicato dagli interessati. È onere degli amministratori comunicare alla società anche il numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica.

10. In mancanza, non sarà possibile l'utilizzazione nei confronti

dell'amministratore di tali forme di comunicazione.

Articolo 15

Poteri dell'Organo Amministrativo

1. L'Organo amministrativo è investito dei poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società nei limiti di quanto previsto dalla legge, dal presente statuto e dall'Assemblea e provvede a tutto quanto non sia riservato all'assemblea dalla legge o dallo statuto.
2. Nel rispetto di quanto precisato nel precedente punto, rientra in particolare nella sua competenza l'approvazione di tutti i documenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
3. La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio è attribuita all'Amministratore Unico, in caso di organo collegiale, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, se nominato, al Vice Presidente il quale non potrà in ogni caso ricevere compensi aggiuntivi per lo svolgimento di tale funzione. La firma del Vice Presidente costituisce, nei confronti dei terzi, prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.
4. Il Consiglio di Amministrazione potrà conferire deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzato dall'assemblea.
5. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno facoltà, anche nominando avvocati e procuratori, di promuovere azioni giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione ed anche di costituirsi parte civile in giudizi penali a nome e nell'interesse della società.
6. L'Organo Amministrativo designa un Segretario per la verbalizzazione dei propri atti; in caso di sua assenza o impedimento, il Segretario è individuato da chi presiede l'adunanza.
7. L'organo di amministrazione può nominare un Direttore generale stabilendone i poteri.
8. Per specifiche materie o categorie di atti l'Amministratore unico o, se presente, il Presidente del Consiglio di Amministrazione può delegare al Direttore generale la rappresentanza della società e la firma.
9. Qualora, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio adottati, emergano uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo di amministrazione assume senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento. Si applica la disciplina dell'art. 14 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

10. Ferme restando le disposizioni di legge e di statuto, le seguenti materie sono di esclusiva competenza dell'organo di amministrazione e pertanto non possono formare oggetto di delega:

- a. approvazione del budget economico e finanziario, di carattere annuale e pluriennale, nonché eventuali modifiche dello stesso, da sottoporre all'Assemblea;
- b. approvazione dei programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e degli eventuali piani di risanamento, secondo la disciplina dell'art. 14 del D.Lgs. 175/2016;
- c. nomina di procuratori e fissazione dei relativi poteri;
- d. nomina dei dirigenti e risoluzione del relativo rapporto di lavoro;
- e. acquisto, alienazione e permuta di immobili;
- f. concessione di garanzie;
- g. operazioni di finanziamento passivo diverse da quelle a breve termine.

Articolo 16

Compensi

1. All'Amministratore unico o ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso per l'opera svolta secondo le modalità ed i termini stabiliti dall'Assemblea al momento della nomina, ferme restando le limitazioni di legge, nonché il rimborso delle spese rispetto alle quali la società adotta il regolamento di Bellunum.
2. E' vietata la corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché la corresponsione di trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi societari.

Articolo 17

Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato, anche fuori dalla sede sociale ma comunque nel territorio della Provincia di Belluno e fermo restando quanto previsto al successivo punto n.7, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne venga fatta richiesta dalla maggioranza del Consiglio di Amministrazione, o dall'Organo di Controllo.
2. La convocazione deve essere effettuata mediante lettera raccomandata A.R./PEC o via telefax o via posta elettronica certificata, contenente l'indicazione del luogo (fermo restando quanto previsto al successivo punto n.7) del giorno, dell'ora e dell'ordine del giorno della riunione, da spedire a ciascun consigliere ed all'organo di controllo, almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza. Nei casi di urgenza, la convocazione potrà essere effettuata via telefax o per posta elettronica, almeno 24

(ventiquattro) ore prima dell'adunanza.

3. Il Consiglio si ritiene validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, nei casi previsti dalla legge.

4. Per la validità delle decisioni si richiede la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti: in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

5. Ogni Consigliere dispone di un voto, e non è ammessa in alcun caso la delega.

6. Delle deliberazioni del Consiglio si redige apposito verbale, sottoscritto da chi presiede l'adunanza e dal Segretario.

7. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza a condizione che:

- siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti;
- sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Nei relativi verbali dovrà essere dato atto della sussistenza di tutte le predette condizioni;

8. Nel caso di organo amministrativo collegiale, ferme restando le disposizioni di legge e di statuto, le seguenti materie sono di esclusiva competenza dell'organo di amministrazione e pertanto non possono formare oggetto di delega:

- a. approvazione del budget economico e finanziario, di carattere annuale e pluriennale, nonché eventuali modifiche dello stesso;
- b. approvazione dei programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e degli eventuali piani di risanamento, secondo la disciplina dell'art. 14 del D.Lgs. 175/2016;
- c. determinazione e variazione delle tariffe o delle proposte di tariffa relative a beni e servizi della società, fatta eccezione per le variazioni imposte dalla legge e/o da provvedimenti delle competenti autorità amministrative;
- d. approvazione e modifica della carta dei servizi degli utenti e dei regolamenti interni;
- e. decisioni in materia dimensionamento dell'organico e autorizzazioni ad espletare procedure di assunzione di personale, nel rispetto degli obiettivi fissati dall'Assemblea dei soci;
- f. proposte di delibere da sottoporre alla successiva approvazione dell'assemblea relative ad aumento o riduzione del capitale sociale,

fusioni e scissioni societarie, liquidazione volontaria; quotazione in borsa; acquisto, vendita e conferimento di aziende o di rami d'azienda;

g. concessione di garanzie o assunzione di mutui;

h. affidamento di contratti di consulenza, studio o ricerca per importi superiori a 40.000,00 (quarantamila/00) euro;

i. conclusione di contratti con il socio, con i soci di Bellunum, con società da tali soci direttamente o indirettamente controllate o comunque partecipate, e/o con le loro controllanti o comunque con società appartenenti allo stesso gruppo;

j. partecipazione a gare o formulazioni di offerte;

k. acquisti, alienazioni, permuta e locazioni immobiliari;

l. approvazione delle misure di organizzazione e di gestione atte a prevenire reati, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

m. approvazione di regolamenti di gestione aziendale;

n. recepimento dei regolamenti di gestione aziendali di Bellunum;

o. designazione degli amministratori e dei sindaci revisori da nominare in seno alle società partecipate, ove presenti;

p. autorizzazione preventiva ad approvare le delibere poste all'ordine del giorno delle assemblee dei soci delle società partecipate, ove presenti;

q. nomina di procuratori e fissazione dei relativi poteri;

r. nomina dei dirigenti e risoluzione del relativo rapporto di lavoro;

s. nomina del direttore generale, se ritenuto funzionale all'organizzazione della Società.

Articolo 18

Direttore Generale

1. L'Organo amministrativo può nominare un Direttore Generale, anche in convenzione con altre società/organismi, determinandone le funzioni, il compenso e i poteri di rappresentanza.

TITOLO V

ORGANI DI CONTROLLO

Articolo 19

Organo di controllo

1. Il socio nomina un Organo di Controllo:

- monocratico, composto dal Sindaco unico al quale è attribuita anche la revisione legale dei conti;
- un Collegio Sindacale costituito da tre Sindaci effettivi e due Sindaci

supplenti cui è attribuita anche la revisione legale dei conti.

2. L'Assemblea prima di procedere alla nomina, determina la forma dell'Organo di controllo.

3. L'Organo di Controllo dura in carica secondo quanto stabilito dall'assemblea all'atto della nomina.

4. Non può comunque essere nominato per un periodo superiore a tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della propria carica.

5. Salve diverse e prevalenti disposizioni di legge, l'organo di controllo è rieleggibile una sola volta.

6. Non possono essere nominati coloro che si trovino nelle condizioni di inconferibilità e incompatibilità previste dalla normativa al tempo vigente in materia di società a totale capitale pubblico;

7. Le riunioni dell'organo di controllo possono tenersi anche in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza a condizione che:

- siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti;
- sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti.

8. Per quanto non previsto nel presente statuto si rimanda alle disposizioni di legge.

TITOLO VI

BILANCIO, SCIoglIMENTO, LIQUIDAZIONE, COMUNICAZIONI

Articolo 20

Esercizio sociale e redazione del bilancio

1. L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'Organo Amministrativo, in conformità alle prescrizioni di legge provvederà, nei modi e nei limiti di legge, alla redazione del bilancio.

3. Il bilancio si compone di stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa, relazione sulla gestione, ex artt. 2423 e seguenti del codice civile. Il bilancio non può essere redatto in forma abbreviata.

Articolo 21

Destinazione degli utili

1. L'utile netto di bilancio è ripartito come segue:

(a) il 5% (cinque per cento) è destinato alla riserva legale fino che la stessa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, ovvero, se la stessa si è ridotta per copertura di perdite al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;

(b) la rimanente parte dell'utile netto è, secondo le deliberazioni assembleari, accantonato a riserve o riportato a nuovo esercizio e/o distribuito ai soci a titolo di dividendo.

2. Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dall'organo Amministrativo con le modalità e nei termini che verranno annualmente dallo stesso stabiliti.

3. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano divenuti esigibili, saranno prescritti a favore della società.

Articolo 22

Scioglimento e liquidazione

1. In caso di scioglimento della società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

Articolo 23

Comunicazioni sociali

1. Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto devono essere eseguite, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante posta elettronica certificata.

2. Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o fax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede della società.

3. Ad ogni comunicazione inviata via fax o posta elettronica non certificata deve seguire senza indugio, e comunque non oltre dieci giorni, la trasmissione del documento originale. Qualora la trasmissione del fax od il messaggio di posta elettronica non certificata abbia la società come destinataria, il documento originale va conservato dalla società stessa unitamente al documento risultante dalla trasmissione via fax o dalla stampa del messaggio di posta elettronica.

4. In caso di mancata trasmissione del documento originale, detto documento si considera inesistente e la sua trasmissione via fax o via posta elettronica si considera come non avvenuta.

5. Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia espressamente atto di averle effettivamente ricevute.

6. Ogniqualevolta il presente statuto fa riferimento all'invio di una comunicazione, essa si intende efficace dal momento in cui perviene a conoscenza del soggetto cui è destinata, fermo restando che essa si reputa conosciuta nel momento in cui giunge al domicilio del destinatario.

TITOLO VII

ULTERIORI DISPOSIZIONI PER IL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO

Articolo 24

Controllo analogo congiunto

1. L'attività della società è improntata ai principi di economicità ed efficacia.
2. La società è assoggettata ad un controllo congiunto dei soci di Bellunum analogo a quello che gli stessi esercitano sui propri servizi.
3. Il controllo analogo congiunto, di cui al comma precedente, si esplica attraverso:
 - a) le modalità previste dalla legge e dal presente statuto;
 - b) le previsioni dello statuto di Bellunum e del regolamento di controllo analogo di Bellunum;
 - c) altre forme di coordinamento eventualmente stabilite dai soci di Bellunum fra loro per assicurare l'esercizio congiunto del controllo analogo, anche di tipo pattizio.
4. Quando l'Assemblea della società deve assumere deliberazioni circa le modalità di gestione del servizio, ciò deve essere inequivocabilmente indicato nell'ordine del giorno, che viene trasmesso anche ai comuni soci serviti.

Articolo 25

Controllo di gestione

1. La società si dota di un sistema di controllo interno di gestione, finalizzato alla rilevazione periodica, infra-annuale e consuntiva, del livello di raggiungimento degli obiettivi, della qualità dei servizi erogati e dell'efficacia ed economicità della gestione.
2. Le rilevazioni del controllo di gestione sono prontamente messe a disposizione dell'Organo Amministrativo per l'adozione delle misure di sua competenza, e da questo sono trasmesse all'unico socio.

Articolo 26

Sistema informativo

1. La società si conforma al sistema informativo definito da Bellunum,

finalizzato a rilevare i rapporti finanziari ed economico-patrimoniali fra la società, Bellunum ed i soci di quest'ultima, anche ai fini della redazione del bilancio consolidato, nonché a rilevare la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società stessa, l'andamento della gestione servizi, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge.

2. La società trasmette prontamente all'unico socio nonché ai soci di Bellunum, che ne facciano richiesta, e per essi ai loro organi e uffici, ogni informazione e/o atto utile o necessario all'esercizio di attività amministrative o di controllo, nonché in relazione ad obblighi di comunicazione, di pubblicità e di trasparenza previsti dalle norme in vigore, o all'acquisizione di elementi conoscitivi riferiti alla società.

3. La relazione sulla gestione che compone il bilancio evidenzia, fra l'altro, lo stato della situazione organizzativa della società, con indicazione del personale in organico, del relativo costo, nonché delle variazioni intervenute nel corso dell'esercizio, ed illustra puntualmente i risultati raggiunti in relazione agli obiettivi stabiliti dai soci.

Articolo 27

Trasmissione di determinati atti all'unico socio

1. La società trasmette a Bellunum contestualmente all'avviso di convocazione delle assemblee previste per la trattazione:

- a) il budget;
- b) gli aggiornamenti del budget;
- c) il bilancio di esercizio corredato dalla relazione sul governo societario e dalle relazioni dell'Organo di controllo.

2. Copia del verbale di ciascuna assemblea è trasmessa a Bellunum srl entro i dieci giorni successivi alla data della riunione.

TITOLO VIII

CONTROVERSIE

Articolo 28

Foro competente

1. Per tutte le controversie appartenenti alla giurisdizione ordinaria, il foro competente è quello di Belluno.